

Notifica a mezzo PEC

Segnalo la recentissima ordinanza n. 3164 dell'11 febbraio 2020 con cui la Corte di Cassazione ha ritenuto corretto il deposito dell'atto (nella specie controricorso) in cancelleria, non essendo andata a buon fine la notifica a mezzo PEC alla controparte, per essere stata la casella di posta del destinatario "piena".

Secondo la Corte il principio da essa stessa espresso (vedi sent. Cass. n. 7029 del 228) in punto di comunicazioni di cancelleria (secondo cui *"Il mancato buon esito della comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale, dovuto alla saturazione della capienza della casella di posta elettronica del destinatario, è un evento imputabile a quest'ultimo, in ragione dell'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi, sicché legittima l'effettuazione della comunicazione mediante deposito dell'atto in cancelleria, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 6 con. In L. n. 221 del 2012 ..."*) è valevole anche per le notifiche e ciò in base:

- al disposto di cui all'art. 149 bis c.p.c., comma terzo in cui, a proposito di notifiche a mezzo PEC, è previsto che *"La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario"*. E l'espressione *"rendere disponibile"* *"individua un'azione dell'operatore determinativa di effetti potenziali e non una condizione di effettività della detta potenzialità dal punto di vista del destinatario"*, sicché *"si giustifica la conclusione che, qualora il «rendere disponibile» quale azione dell'operatore non possa evolversi in una effettiva disponibilità da parte del destinatario per causa a lui imputabile, come per essere la casella satura, la notificazione si abbia per perfezionata, con la conseguenza che il notificante può procedere all'utilizzazione dell'atto come se fosse stato notificato"*;

- art. 20, comma quinto del D.M. n. 44 del 2011, secondo cui *"Il soggetto abilitato esterno è tenuto a dotarsi di servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e a verificare le effettive disponibilità dello spazio disco a disposizione"*. Pertanto è *"onere del difensore provvedere al controllo periodico della propria casella di PEC. Un simile onere è manifestamente finalizzato ad assicurare che gli effetti giuridici connessi alla notifica di atti tramite lo strumento telematico si possano produrre nel momento in cui il gestore del servizio PEC renda disponibile il documento nella casella di posta del destinatario"*;

- art. 3bis, comma terzo, della L. n. 53 del 1994, che prevede, quale momento di perfezionamento della notificazione dal punto di vista del destinatario, il *"momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dal D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68, art. 6 comma 2"*; tale norma si presta ad esser interpretata nel senso che *"a tale ricevuta deve equipararsi anche quella con cui l'operatore attesta l'aver rinvenuta la casella di PEC «piena». Tanto implica che la consegna non sia potuta effettivamente avvenire (nel senso dell'inserimento*

nella casella del destinatario), ma giustifica che, essendo imputabile tale evento al destinatario, l'inserimento debba ritenersi come avvenuto, sì da equivalere ad una consegna avvenuta”;

- art. 138 comma secondo c.p.c., il quale considera il rifiuto del destinatario a ricevere la notifica come equivalente alla notifica stessa; e “lasciare la casella di PEC satura equivale ad un preventivo rifiuto di ricevere le notificazioni tramite di essa e l'essere della sua gestione direttamente responsabile il titolare giustifica il considerare la conseguenza di tale atteggiamento come equipollente ad una consegna dell'atto”.

Roma 3 marzo 2020

avv. Curzio Cicala